



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 87

Del, 22 MAR 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011)

VISTA la relazione del Comando Polizia Locale, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 9.2.2012 al prot. n. 4710, dalla quale si rileva che i Sig.ri QUAGLIA SIMONA nata a Torino il 29.10.1974, residente in Capaccio alla via Sandro Pertini n. 94 in qualità di proprietaria, e il sig. QUAGLIA EMILIO nato a Capaccio (SA) il 20.4.1946, ivi residente alla Via Sandro Pertini 94, in qualità di usufruttuario, hanno posto in essere in località Cesarone, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto al foglio 36 particella 128 fabbricato rurale e 45, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo e della istruttoria d'ufficio dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella parziale demolizione di fabbricato rurale a piano terra, realizzando in ampliamento ed inglobandone la sagoma una struttura ex novo in c.c.a., costituita da travi di fondazione, pilastri, travi in elevazione e solaio in laterocemento, su due livelli, allo stato grezzo, delle dimensioni di m 11,40 x 10,40 x 5,65 di altezza, a sviluppare superficie coperta di m² 118,56 e volume di m³ 670 circa.

Al primo livello in corso di edificazione parete verticale di tompagno in blocchi di lapilcemento con altezza di m 2,65 circa per il lati N ed E, di cm 80 per il lato O.

In copertura predisposizione della stessa mediante realizzazione di pilastro e trave portante in c.c.a.

RILEVATO:

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che per la loro natura le opere sono destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità ed ancorpiù travalicano, con le loro dimensioni e caratteristiche, la nozione di ristrutturazione, pertanto sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

che inoltre il fabbricato rurale oggetto di parziale demolizione, per le sue intrinseche caratteristiche costituisce ai sensi dell'art. 19 del vigente PRG, testimonianza di carattere ambientale e paesistico e per tale soggetta a conservazione;

CONSIDERATO altresì che le opere in oggetto costituiscono superfici e volumi edilizi ex novo, per caratteristiche e dimensioni esorbitano dalla nozione di pertinenzialità, ed essendo in area soggetta a vincolo paesaggistico, non è possibile conseguire per le stesse autorizzazione paesaggistica postuma in sanatoria, secondo il combinato disposto dagli artt. 146, 167, 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Ai Sig.ri QUAGLIA SIMONA e QUAGLIA EMILIO, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, QUAGLIA SIMONA e QUAGLIA EMILIO, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A



Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI